

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA
SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Blagio, ROSSI, VALIANI,
e VENANZETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1984

Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e disposizioni
sui quadri

ONOREVOLI SENATORI. — Il progressivo imporsi all'attenzione politico-sindacale del fenomeno dei quadri, ormai largamente diffusi nel tessuto dell'organizzazione economico produttiva, nella struttura dei servizi e nello stesso assetto del pubblico impiego, ha assunto da tempo una dimensione di primario rilievo, suscitando cospicui dibattiti a tutti i livelli per la soluzione dei delicati e complessi problemi che esso necessariamente comporta.

Occorre quindi innanzi tutto rivedere le figure delle categorie di prestatori di lavoro come previste dall'articolo 2095 del codice civile. Esso, infatti, rispecchia una articolazione di ruoli che non corrisponde più alla definizione delle funzioni quale si presenta oggi a chi esamini la complessità e la eterogeneità delle strutture organizzative moderne.

L'articolo 2095 del codice civile distingue i prestatori di lavoro subordinato in « dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati ed operai ».

Tra i due estremi, i dirigenti e gli operai, il legislatore del 1942 collocò una categoria intermedia, quella degli impiegati, le cui caratteristiche al momento della formulazione legislativa erano più facilmente individuabili di quanto non siano oggi. Ormai, infatti, il ventaglio delle funzioni ipotizzabili per questa categoria spazia su un arco troppo vasto per poter essere omogeneo; mentre l'evoluzione tecnologica ha creato un'articolazione talmente elevata da non poter essere più compresa nell'ambito operaio. E d'altro canto lo stesso sviluppo organizzativo impone sia tra gli impiegati che tra gli stessi operai la necessità di centri di coordinamento e di raccordo dotati di qualificazione di primario rilievo.

Tale evoluzione non ha avuto, peraltro, precisi riscontri sul fronte contrattuale, ove invece la politica rivendicativa si è mossa in una direzione che, di fatto, ha negato la esigenza di riconoscimento di una più ampia articolazione di livelli di responsabilità.

La scelta di impostare l'azione contrattuale secondo un assetto che non vuole e non può tener conto del merito individuale, ha portato al burocratismo, all'automatismo dell'inquadramento per livelli, all'appiattimento salariale, a condizioni cioè che sono state sentite come punitive soprattutto dalle categorie intermedie, tra la dirigenza e i ruoli esecutivi impiegatizi e operai. E ciò mentre negli altri paesi della Comunità europea si dedicava, al contrario, la massima attenzione alla formazione e alla crescita di responsabilità di una nuova categoria ritenuta asse portante di un moderno sistema industriale.

È noto, ad esempio, come in Francia sia cresciuto, con una sua specifica fisionomia culturale e sociale, un « movimento quadri » i cui interventi rappresentano un non secondario punto di riferimento della vita politica e sociale di quel paese.

Bisogna dunque riconoscere che l'assetto categoriale determinato dall'articolo 2095 non risulta più adeguato alla realtà creata dalla crescente sofisticazione dei processi produttivi e delle strutture organizzative del lavoro, in cui risultano sempre più in evidenza funzioni dotate di superiore specializzazione, di capacità di coordinamento e di comando. Di tale realtà bisogna, quindi, che prenda atto innanzitutto il legislatore perchè si avvii un processo di riconoscimen-

to e di valorizzazione di codesti quadri intermedi.

Su questa linea, che deve partire necessariamente da una nuova formulazione dell'articolo 2095, presentiamo un disegno di legge che riprende la proposta n. 482 già presentata nella passata legislatura alla Camera.

Insieme all'iscrizione dei quadri tra le categorie dei prestatori di lavoro, riservando la definizione e i requisiti di appartenenza alla contrattazione collettiva, in relazione alla grande varietà di contenuti e di contorni che la nuova categoria può assumere nei vari settori economici, amministrativi e produttivi, proponiamo due altre previsioni normative essenziali.

Nell'articolo 2 si prevede in via esplicita che la futura legislazione, per alcune materie fondamentali, quando faccia riferimento alle categorie, specifichi anche la relativa disciplina per i quadri. E nell'articolo 3 si prevede che, in mancanza di specifiche diverse previsioni legislative o contrattuali sui singoli istituti, si faccia riferimento per i quadri alle disposizioni valide per gli impiegati.

Siamo certi che tali norme siano necessarie e sufficienti per l'avvio di un processo positivo, i cui connotati ulteriori vanno riservati al libero sviluppo dell'autonomia collettiva, e confidiamo pertanto in una sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in: dirigenti, quadri, impiegati ed operai.

I requisiti di appartenenza alle indicate categorie sono determinati dalle leggi e dalla contrattazione collettiva, in relazione a ciascun ramo della produzione o alla particolare struttura dell'impresa ».

Art. 2.

Le leggi in tema di collocamento, formazione professionale, informazione, invenzioni del prestatore di lavoro, e in tema di responsabilità civile e penale per fatti direttamente connessi all'esercizio di funzioni attribuite dalle imprese, devono prevedere la categoria « quadri » ogni qualvolta facciano specifico riferimento alle singole categorie dei lavoratori subordinati.

Art. 3.

Per quanto non specificamente regolato dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ai fini dell'applicazione nei confronti dei « quadri » degli istituti di legge o contrattuali per i quali rilevi la distinzione tra le categorie di prestatori di lavoro subordinato, si fa riferimento alle disposizioni previste per gli impiegati.